



LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2023

INDICE

Informazioni sul documento	5
Glossario.....	6
Premessa	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	11
1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	11
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	12
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	24
1.5 Le sanzioni applicabili all'ente.....	25
1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	26
1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro..	27
1.8 Le vicende modificative dell'ente	28
2. LA SOCIETA' LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. E LA SUA GOVERNANCE	30
2.1 Attività e scopi.....	30
2.2 L'Organigramma di Leroy Merlin	30
2.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società	31
2.4 Il sistema di controllo interno.....	32
3. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	33
3.1 Premessa	33
3.2 Pianificazione e programmazione finanziaria	33
3.3 Definizione e approvazione dei budget	33
3.4 Controllo della gestione.....	33
3.5 Rapporti con gli Istituti di Credito	34
3.6 Attività di tesoreria.....	34
3.7 Incassi dei Punti Vendita	35
3.8 Gestione delle risorse finanziarie e rapporti intercompany	35
4. IL MODELLO DI LEROY MERLIN	36
4.1 La costruzione del Modello	36
4.2 Finalità del Modello.....	37
4.3 Codice Etico	37
4.4 Modifiche e aggiornamento del Modello.....	38
4.5 I reati rilevanti	39
4.6 Destinatari del Modello.....	57
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	58
5.1 Funzione	58
5.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV.....	58
5.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	59
5.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.....	60
6. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ	61
7. SISTEMA SANZIONATORIO.....	63
7.1 Principi generali.....	63
7.2 Sanzioni e misure disciplinari	63
8. FORMAZIONE E PUBBLICITA'	65

PARTE SPECIALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. INTRODUZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI PREVENZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.1 <i>Premessa.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.3 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
B.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione generali</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
B.3 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
C.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
C.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
D.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
D.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto) .	Errore. Il segnalibro non è definito.
E.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
E.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
F.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
F.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
G.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
G.2 <i>Principi di comportamento e di prevenzione generali.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.1 <i>Premessa.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.2 <i>Identificazione delle Attività Sensibili</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.3 <i>Principi di comportamento e di prevenzione generali.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.4 <i>Principi di comportamento e di prevenzione specifici</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.5 <i>Ulteriori principi.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
H.6 <i>Ulteriori controlli specifici.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTRICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
I.1 <i>Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.

I.2 Principi di comportamento e di prevenzione specifici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
J) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
J.1 Identificazione delle Attività Sensibili	Errore. Il segnalibro non è definito.
J.2 Principi di comportamento e di prevenzione specifici	Errore. Il segnalibro non è definito.
K) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
K.1 Identificazione delle Attività Sensibili	Errore. Il segnalibro non è definito.
K.2 Principi di comportamento e di prevenzione generali	Errore. Il segnalibro non è definito.
L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
L.1 Identificazione delle Attività Sensibili.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
L.2 Principi di comportamento e di prevenzione generali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
L.3 Principi di comportamento e di prevenzione specifici	Errore. Il segnalibro non è definito.
M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
M.1 Identificazione delle Attività Sensibili	Errore. Il segnalibro non è definito.
M.2 Principi di comportamento e di prevenzione specifici	Errore. Il segnalibro non è definito.
N) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)	Errore. Il segnalibro non è definito.
N.1 Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
N.2 Identificazione delle Attività Sensibili	Errore. Il segnalibro non è definito.
N.3 Principi di comportamento e di prevenzione specifici	Errore. Il segnalibro non è definito.
O) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
O.1 Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
O.2 Identificazione della Attività Sensibili.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
O.3 Principi di comportamento e prevenzione specifici	Errore. Il segnalibro non è definito.
P) REATI DI CONTRABBANDO (art.25-sexiesdecies del Decreto)	Errore. Il segnalibro non è definito.
P.1. Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
P.2 Identificazione delle Attività Sensibili	Errore. Il segnalibro non è definito.
P.3 Principi di comportamento e di prevenzione specifici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATI: Codice Etico Leroy Merlin Italia S.r.l.

Informazioni sul documento

<i>Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2009</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2011</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2012</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2013</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2017</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 09 aprile 2018</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2021</i>
<i>Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2023</i>

Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **Leroy Merlin Italia S.r.l. o Leroy Merlin o LMI o Società:** Leroy Merlin Italia S.r.l. con sede in Rozzano (MI), Strada 8 Palazzo N, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 05602710963.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei Reati contemplati dal Decreto, astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di Leroy Merlin.
- **Codice Etico o Codice:** Codice Etico vigente di Leroy Merlin Italia, rappresentante l'insieme dei valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Comitato Etico: l'organo collegiale che diffonde il Codice Etico, supporta le funzioni competenti nel processo di valutazione etica dei fornitori e gestisce le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Decreto Whistleblowing).**
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e -da ultimo- nel giugno 2021. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 adottato da Leroy Merlin Italia S.r.l.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidata dalla Società il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di

comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e "Persona incaricata di pubblico servizio", così come definite dal Codice Penale, e la nozione di "Pubblica Amministrazione" così come elaborata dall'orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*;
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l'elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l'art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall'art. 97, comma 3, Cost. che *"nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge"*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell'ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell'amministrazione dell'ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell'ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell'ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell'ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l'ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della "neutralità delle forme societarie": nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

² "La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione" (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

³ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

Si sottolinea, infine, che, a seguito dell'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), nel catalogo delle fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 è stato inserito il reato di *"corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.). Il Modello ha pertanto la funzione di prevenire attività corruttive poste in essere, non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione ma anche di Soggetti Privati, che potrebbero integrare la suddetta fattispecie di reato e che, se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti della medesima.

Premessa

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei principi di comportamento e di prevenzione e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 4.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione conferisce i poteri all'Amministratore Delegato che, a sua volta, con procura conferisce i poteri, necessari per l'espletamento della mansione assegnata, ad altri Responsabili di funzione. Il Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso, nomina e conferisce i conseguenti poteri e responsabilità, ai direttori dei negozi quali datori di lavoro ex decreto 81. Pertanto le procure, gli atti notarili della Società sono formalizzate a cura dell'Amministratore Delegato e comunicate al relativo

-
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;

3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;
5. il **Codice Etico**: si veda il seguente paragrafo 4.3;
6. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni H) e L);
7. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D.Lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”**.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e **colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ord. GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ord. GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione** del giudice italiano **in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il **reato è stato commesso** da un **soggetto che ha un particolare legame con l'ente**;
- esiste un **interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.Lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25 del Decreto**).

Successivamente, sono stati **inseriti ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, **i reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)⁶
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto) [Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190]:
- Peculato (art. 314 c.p.)⁷
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁸
- Concussione (art. 317 c.p.)⁹
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)¹⁰
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)¹¹
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)¹²
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)¹³
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)¹⁴
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)¹⁵
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)¹⁶
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

⁶ Articolo modificato dalla L. 15/07/2009 n. 94 e dal D.Lgs. 75/2020.

⁷ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020.

⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020

⁹ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹⁰ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹¹ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹² Articolo modificato dal D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122.

¹³ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

¹⁴ Articolo aggiunto dalla L. 06/11/2012 n. 190, modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69 e dal D.Lgs. 75/2020.

¹⁵ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190.

¹⁶ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190.

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)¹⁷

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹⁸
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)¹⁹.

- **Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48]:

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)²⁰
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)²¹
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)²²
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)²³
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)²⁴
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)²⁵
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)²⁶
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)²⁷

¹⁷ Articolo modificato dalla L. 03/08/2009 n. 116, dalla L. 06/11/2012 n. 190, dalla L. 20/12/2012 n. 237 e dal D.Lgs. 75/2020.

¹⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020

¹⁹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 15/01/2016 n. 7.

²¹ Articolo modificato dalla L. 18/03/2008 n. 48.

²² Articolo modificato dalla L. 18/03/2008 n. 48 e dal D.Lgs. 15/01/2016 n. 7.

²³ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 15/01/2016 n. 7.

²⁴ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 15/01/2016 n. 7.

²⁵ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 15/01/2016 n. 7.

²⁶ Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48.

²⁷ Articolo aggiunto dal D.L. del 21 settembre 2019 n. 105.

- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009 n. 94]:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)²⁸
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)²⁹
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)³⁰
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)³¹
 - Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.) - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.L. 25/09/2001 n. 350 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/11/2001 n. 49 e modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99]:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)³²
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)³³
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)³⁴

²⁸ Articolo modificato dalla L. 15/07/2009 n. 94 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

²⁹ Articolo modificato dal D.L. 04/02/2010 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 31/03/2010 n. 50 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

³⁰ Articolo modificato dalla L. 17/04/2014 n. 62.

³¹ Articolo modificato dal D.Lgs. 24/03/2011 n. 50.

³² Articolo modificato dal D.Lgs. 21/06/2016 n. 125.

³³ Articolo modificato dal D.L. 25/09/2001 n. 350 e dal D.Lgs. 21/06/2016 n. 125.

³⁴ Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)³⁵
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1 del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99]:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)³⁶
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)³⁷
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)³⁸
- **Reati societari** (art. 25-*ter* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11/04/2002 n. 61 e modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262, dalla L. 06/11/2012 n. 190 e dalla L. 27/05/2015 n. 69]:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)³⁹
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)⁴⁰
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)⁴¹
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)⁴²
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.)⁴³
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)⁴⁴

³⁵ Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³⁶ Articolo modificato dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³⁷ Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³⁸ Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99.

³⁹ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

⁴⁰ Articolo aggiunto dalla L. 27/05/2015 n. 69.

⁴¹ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dalla L. 27/05/2015 n. 69.

⁴² Articolo modificato dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.

⁴³ Articolo aggiunto dalla L. 28/12/2005 n. 262 e modificato dall'art. 111-quinquies, disp. att. c.c., aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 29/12/2006 n. 303.

⁴⁴ Articolo modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)⁴⁵
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)⁴⁶
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)⁴⁷
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)⁴⁸
- **Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 14/01/2003 n. 7]:
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)⁴⁹
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)⁵⁰
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)⁵¹
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)⁵²
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)⁵³
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)

⁴⁵ Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190, successivamente modificato dal D.lgs. 15/03/2017 n. 38.

⁴⁶ Articolo aggiunto dal D.lgs. 15/03/2017 n. 38.

⁴⁷ Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62.

⁴⁸ Articolo modificato dalla L. 28/12/2005 n. 262.

⁴⁹ Articolo aggiunto dal D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla L. 31/07/2005 n. 155 e modificato dal D.L. 18/02/2015 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/04/2015 n. 43.

⁵⁰ Articolo aggiunto dal D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla L. 31/07/2005 n. 155 e modificato dal D.L. 18/02/2015 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/04/2015 n. 43.

⁵¹ Articolo aggiunto dal D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla L. 31/07/2005 n. 155.

⁵² Articolo modificato dalla L. 14/02/2003 n. 34.

⁵³ Articolo aggiunto dalla L. 14/02/2003 n. 34.

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)⁵⁴
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2). New York 9 dicembre 1999
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater*.1 del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7]:
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)⁵⁵
- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 e modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 39]:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)⁵⁶
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)⁵⁷
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.)⁵⁸
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)⁵⁹
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)⁶⁰
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)⁶¹
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)⁶²
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)⁶³
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- **Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato** (art. 25-*sexies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 18/04/2005 n. 62]:
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)⁶⁴
 - Manipolazione del mercato (art. 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)⁶⁵

⁵⁴ Articolo modificato dal D.L. 18/02/2015 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 17/04/2015 n. 43.

⁵⁵ Articolo aggiunto dalla L. 09/01/2006 n. 7 e modificato dalla L. 01/10/2012 n. 172 e dal D.Lgs. 28/12/2013 n. 154.

⁵⁶ Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228, dalla L. 02/07/2010 n. 108 e dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 24.

⁵⁷ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

⁵⁸ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38 e dalla L. 01/10/2012 n. 172.

⁵⁹ Articolo modificato dalla L. 06/02/2006 n. 38.

⁶⁰ Articolo aggiunto dalla L. 06/02/2006 n. 38.

⁶¹ Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228, dalla L. 02/07/2010 n. 108 e dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 24.

⁶² Articolo modificato dalla L. 11/08/2003 n. 228 e dalla L. 02/07/2010 n. 108.

⁶³ Articolo aggiunto dalla L. 29/10/2016 n. 199.

⁶⁴ Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62, dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dal D.Lgs. 17/07/2009 n. 101.

⁶⁵ Articolo modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62, dalla L. 28/12/2005 n. 262 e dal D.Lgs. 17/07/2009 n. 101.

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2007 n. 123 e modificato dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81]:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁶⁶
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)⁶⁷
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186]:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)⁶⁸
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)⁶⁹
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)⁷⁰
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)⁷¹
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 23/07/2009 n. 99]:
 - art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-*bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-*ter* della legge del 22 aprile 1941, n. 633⁷²
 - art. 171-*septies* della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-*octies* della legge del 22 aprile 1941, n. 633
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25-*decies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 03/08/2009 n. 116]:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- **Reati ambientali** (art. 25-*undecies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121 e modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68]:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)⁷³
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)⁷⁴

⁶⁶ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 23/03/2016 n. 41.

⁶⁷ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 23/03/2016 n. 41.

⁶⁸ Articolo modificato dal D.L. 14/08/2013 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/10/2013 n. 119.

⁶⁹ Articolo modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186.

⁷⁰ Articolo modificato dalla L. 15/12/2014 n. 186.

⁷¹ Articolo aggiunto dalla L. 15/12/2014 n. 186.

⁷² Articolo modificato dalla L. 23/12/2009 n. 191.

⁷³ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁴ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)⁷⁵
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)⁷⁶
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)⁷⁷
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)⁷⁸
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)⁷⁹
- art. 1, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁸⁰
- art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁸¹
- art. 3-*bis*, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 6, comma 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150⁸²
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5 (primo e secondo periodo), 11 e 13 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁸³
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett a) e lett. b), 3 (primo e secondo periodo), 5, 6 (primo periodo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁸⁴
- Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁸⁵
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 (secondo periodo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Sanzioni (art. 279, comma 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

⁷⁵ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁶ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁷ Articolo aggiunto dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁷⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121.

⁷⁹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 07/07/2011 n. 121.

⁸⁰ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁸¹ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁸² Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

⁸³ Articolo modificato dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 46.

⁸⁴ Articolo modificato dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 46.

⁸⁵ Articolo modificato dalla L. 22/05/2015 n. 68.

- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 16/07/2012 n. 109]:
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)⁸⁶
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)⁸⁷;
- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006 n. 146):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 286/1998)⁸⁸
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)⁸⁹
- **Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies* del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167]
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* del Decreto) [Articolo aggiunto L. n. 39/2019].
 - Frodi in competizioni sportive (art.1, L. n. 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art.4, L. n. 401/1989).
- **Reati Tributari** (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. 157/2019, successivamente modificato dal D.Lgs. 75/2020]
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. n. 74/2000);

⁸⁶ Articolo modificato dal D.Lgs. 16/07/2012 n. 109.

⁸⁷ Articolo aggiunto dalla Legge 17/10/ 2017, n. 161

⁸⁸ Articolo modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 125 e dalla L. 15/07/2009 n. 94.

⁸⁹ Articolo modificato dalla L. 20/12/2012 n. 237.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) ⁹⁰;
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) ⁹¹;
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) ⁹².
- **Reati di Contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020]
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);

⁹⁰ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁹¹ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁹² Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).
- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies) (Articoli aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22)**
- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.);
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.)
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 4.5.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti "subordinati"*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire** la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente,

l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**⁹³ del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai Reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

⁹³ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di Reati commessi da sottoposti, l'Ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si presume se il Reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente*, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici principi di comportamento e di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei Reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-septies ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'Ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli Enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente

statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine, la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il comma 5 del medesimo articolo 30 D.Lgs. 81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra richiamati.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. LA SOCIETA' LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. E LA SUA GOVERNANCE

2.1 Attività e scopi

Leroy Merlin Italia S.r.l., tramite la sua controllante Società Italiana Bricolage S.p.A. (di seguito anche SIB), fa parte di un Gruppo internazionale, Adeo.

Leroy Merlin, Società leader nella distribuzione commerciale, sviluppa sul territorio nazionale esercizi di grandi dimensioni per la vendita di prodotti del bricolage, la sistemazione, la decorazione, l'arredamento, l'abbellimento e, più in generale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa e del giardino.

2.2 L'Organigramma di Leroy Merlin

La struttura organizzativa di Leroy Merlin è articolata su ruoli istituzionali e operativi propri del settore della grande distribuzione, settore che comporta un coordinamento operativo continuo e l'assunzione di decisioni quotidiane che presuppongono catene di comando corte e flessibili.

Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione operativa, così da meglio perseguire gli scopi della Società, nella Sede centrale, dove prestano la propria attività i cosiddetti **Servizi Interni**, opera un Comitato composto dall'Amministratore Delegato e dai Direttori delle varie funzioni aziendali.

Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i processi aventi rilevanza gestionale/amministrativa ad un unico Direttore di riferimento, avente una specifica missione e responsabilità, dall'altro di favorire il confronto e coordinamento con le altre aree di attività aziendali.

All'Amministratore Delegato sono affidati dal Consiglio di Amministrazione i poteri esecutivi necessari per la gestione aziendale. Compete, inoltre, all'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 c.c., curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'Impresa.

Ai Direttori dei Servizi Interni sono stati attribuiti, con procura o con delega, i poteri e le attribuzioni per l'esercizio della propria funzione, coerenti con le missioni assegnate, nonché commisurati al perseguimento degli obiettivi aziendali, sia in termini di corretta gestione che di osservanza di norme e regolamenti.

A ciascun Direttore dei Servizi Interni corrisponde una struttura organizzativa, coerente con le missioni e le responsabilità di ciascuna Direzione ed articolata in varie funzioni, che risponde gerarchicamente al Direttore stesso e che il Direttore, a sua volta, ha il dovere di organizzare, coordinare, supervisionare, curando e salvaguardando gli *asset* gestiti.

Ogni funzione è a sua volta diretta, coordinata e supervisionata da un Responsabile dotato, nei casi in cui ciò sia reso necessario per l'assolvimento della propria mansione, di procura o di delega, coerente con le missioni assegnate nonché commisurata al perseguimento degli obiettivi aziendali sia in termini di corretta gestione che di osservanza di norme e regolamenti.

Alla struttura sopra descritta e relativa ai Servizi Interni di Sede si aggiunge la struttura che gestisce e coordina la rete di vendita.

Ciascun **Negozio** è retto da un Direttore (Store Leader) cui sono attribuiti, con procura, tutti i poteri per una gestione autonoma del Punto Vendita. Lo Store Leader, in forza della funzione e dei poteri riconosciutigli dalla Società, possiede i requisiti per essere individuato, dal Consiglio di Amministrazione, "datore di lavoro" ai fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica. Spetta altresì allo Store Leader il compito di curare, con riferimento all'esercizio di vendita diretto, il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, di

trattamento dei dati personali, deposito e circolazione di olii minerali, di pubblicità dei prezzi, vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, delle norme in materia di lavoro e previdenza.

La struttura che in Negozio affianca lo Store Leader nella realizzazione della gestione operativa, in attuazione delle politiche di indirizzo dettate dal Direttore stesso, è costituita dal Responsabile Controllo di Gestione (Store Performance Leader) e dal Responsabile Risorse Umane di Negozio, nonché dai Responsabili dei singoli settori dell'Area Vendita (Capi Settore), da un Capo Settore addetto all'Area Logistica e da un Capo Settore addetto alle Relazioni con i Clienti.

La rete di vendita della Società è suddivisa in Regioni, ognuna retta:

1. sotto il profilo delle politiche commerciali, da un Direttore Regionale cui rispondono direttamente i singoli Store Leader. Il Direttore Regionale è componente del Comitato di Direzione ed è dotato di poteri, analoghi a quelli dello Store Leader, così da poter governare un singolo Punto Vendita in caso di assenza della figura dello Store Leader. La Regione determina collegialmente le politiche di indirizzo che vengono poi operativamente attuate e implementate da ciascuno Store Leader;
2. sotto il profilo del controllo di gestione, da un Responsabile Controllo di Gestione Regionale con il compito di promuovere il coordinamento dell'attività dei singoli Store Performance Leader, ognuno dei quali risponde, funzionalmente, al proprio Store Leader. Il Responsabile Controllo di Gestione Regionale risponde al Direttore Controllo Gestione Nazionale;
3. sotto il profilo della gestione delle Risorse Umane, da un Responsabile Risorse Umane Regionale, con il compito di promuovere il coordinamento dell'attività dei singoli Responsabili Risorse Umane di Negozio, ognuno dei quali risponde, funzionalmente, al proprio Store Leader. Il Responsabile Risorse Umane Regionale risponde al Direttore Risorse Umane della Società.

Questa articolata struttura di governo dei Negozi, lungi dal mettere in discussione le attribuzioni dei Direttori dei singoli esercizi di vendita, rappresenta tuttavia un sistema di contropotere in grado di garantire una gestione corretta dei singoli Negozi e delle finanze ivi allocate.

2.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società

Il sistema di procure/deleghe della Società permette di individuare specificatamente le funzioni deputate a rappresentare e impegnare la Società verso gli interlocutori esterni. Infatti, sono specificatamente individuati:

- le funzioni cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- i poteri attribuiti e i livelli di autonomia;
- i limiti massimi di spesa esercitabili in autonomia, con firma singola e libera.

Per i poteri di pagamento, quale strumento di condivisione e controllo, è altresì previsto un sistema di firma congiunta, con altro procuratore avente specificatamente tale potere, nel caso in cui i limiti massimi di spesa, esercitabili in autonomia, con firma singola e libera, debbano essere superati.

Mentre, nelle procure è indicato un tetto massimo di spesa sopra il quale il procuratore non è autorizzato a firmare atti.

Nell'attribuzione dei poteri si è privilegiata la distinzione tra l'attribuzione dei poteri contrattuali e l'attribuzione dei poteri di disposizione delle risorse finanziarie, al fine di evitare, ove possibile, la concentrazione dei poteri negoziali e dispositivi in capo allo stesso soggetto.

Inoltre, non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno.

2.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle disposizioni e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

Le strutture organizzative espressamente adibite all'attività di controllo, al fine di monitorare il sistema di controllo interno, sono rappresentate da:

- **Collegio sindacale**

Leroy Merlin attua la necessaria trasparenza dei criteri di nomina, nonché l'esigenza del rispetto delle cause di ineleggibilità e di decadenza dettate dalle vigenti disposizioni. Richiede ai componenti insediati elevati requisiti morali, professionali e personali, indipendenza, operatività e autorevolezza nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

- **Società di Revisione Legale dei Conti**

Leroy Merlin ravvisa l'importanza della revisione legale dei conti, quale garanzia della veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e quale supporto nella valutazione dei rischi inerenti i sistemi di controllo.

Richiede pertanto alla società competenza, professionalità, organizzazione e indipendenza nello svolgimento del mandato assegnato.

- **Autocontrollo**

Leroy Merlin ritiene l'autocontrollo uno strumento di primaria importanza per verificare il costante rispetto dei principi di condotta e delle norme di comportamento della Società e naturale contraltare delle norme di autoregolamentazione di cui si è dotata, al fine di guidare i processi decisionali e i comportamenti coerentemente con i principi di Adeo.

A tali fini la Funzione Audit & Risk supporta il management nella definizione del sistema dei controlli interni per la Società e ne monitora l'efficacia e l'efficienza all'interno dell'organizzazione, al fine di verificare l'attuazione dei principi di condotta e delle norme di comportamento di Leroy Merlin. Effettua e coordina le relative attività di ispezione e formula pareri e proposte di adeguamento e miglioramento. Il tutto assicurando la piena integrazione con le politiche e gli indirizzi di auditing di Adeo e degli standard internazionali.

- **Consiglio di Sorveglianza**

Al fine di mantenere il coordinamento della Società con le altre Imprese di Adeo, si riunisce periodicamente un Consiglio di Sorveglianza, composto da Direttori di funzione della Capogruppo e delle singole Imprese, con il compito di analizzare i risultati della gestione e condividere le esperienze di mercato, cultura, ambiente, legislazione, dei Paesi in cui ciascuna Impresa opera.

3. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

3.1 Premessa

Ex art. 6 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001, vengono qui illustrate le attività e gli strumenti di controllo che, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione dei reati indicati al successivo paragrafo 4.5.

Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalla successiva Parte Speciale del Modello, nelle parti in cui sono previsti l'impiego o la gestione di risorse finanziarie.

3.2 Pianificazione e programmazione finanziaria

Periodicamente la Direzione Finanza elabora le previsioni finanziarie sia a breve sia a medio termine, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalle Direzioni aziendali interessate al progetto di preventivazione.

Sono inoltre elaborati specifici report sull'andamento della situazione finanziaria e di previsione dell'anno, una cui sintesi viene periodicamente inviata ad Adeo.

3.3 Definizione e approvazione dei budget

Ogni Direzione dei Servizi Interni e ogni Negozio opera nel rispetto di budget annualmente approvati dalla Società e definiti tenuto conto dell'andamento dei costi degli esercizi precedenti e della previsione dei capitoli di spesa per l'anno successivo.

Il budget di ciascuna Direzione dei Servizi Interni è definito attraverso una prima previsione di spesa, realizzata da ciascun Responsabile di funzione, che viene analizzata, discussa e, infine approvata, con il rispettivo Direttore, attraverso momenti di confronto sia *one to one*, sia collegiali, alla presenza di tutti gli altri Responsabili di funzione della Direzione di riferimento.

L'insieme dei budget, così approvati, delle singole funzioni costituiscono il budget della Direzione di riferimento.

Detto budget viene poi a sua volta analizzato e discusso da ciascun Direttore dei Servizi Interni con l'Amministratore Delegato e il Direttore Controllo di Gestione.

Il budget di ciascun Negozio è definito attraverso una prima previsione di spesa realizzata dal Controllo di Gestione del Negozio che viene analizzata, discussa e, infine approvata, con il rispettivo Direttore. Ogni budget di Negozio viene quindi ulteriormente esaminato dalla struttura Regionale per essere poi analizzato e discusso dal Comitato di Direzione.

L'insieme dei budget di Direzione e di Negozio così approvati costituiscono il budget aziendale, sulla cui base la Direzione Finanza provvede a predisporre il budget finanziario.

3.4 Controllo della gestione

Periodicamente la Direzione Controllo di Gestione Nazionale monitora l'andamento delle spese delle singole Direzioni e funzioni dei Servizi Interni della Società e dei Negozi, per verificarne l'andamento rispetto ai budget annualmente approvati.

La Direzione segnala prontamente al Responsabile della funzione interessata, al corrispondente Direttore e al Direttore Finanziario (Finance Leader), eventuali incongruenze nell'andamento delle spese, per l'analisi delle spese extra budget e la predisposizione di piani di rientro.

Si precisa che sono istituite apposite funzioni addette al controllo di gestione sia a livello Negozio sia a livello di Regione.

3.5 Rapporti con gli Istituti di Credito

La gestione operativa dei rapporti con gli Istituti di Credito rientra principalmente tra le competenze della Direzione Finanza, che si occupa anche della negoziazione alle migliori condizioni di mercato ottenibili, nonché dell'Amministratore Delegato.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direzione Finanza e l'Amministratore Delegato possono gestire, nel rispetto dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e a condizione che dette operazioni rientrino nell'oggetto sociale, le seguenti operazioni con le Banche e gli Istituti di Credito:

- apertura, chiusura e movimentazione di conti correnti, deposito di titoli, richiesta di nuove linee di credito;
- concessione di finanziamenti, avalli, fidejussioni e garanzie reali.

3.6 Attività di tesoreria

L'attività di tesoreria è di competenza della Direzione Finanza e consiste nella gestione e nel monitoraggio delle risorse finanziarie, nonché dei relativi flussi (incassi e pagamenti).

I flussi finanziari sono gestiti attraverso flussi tracciati, quali ad esempio bonifici bancari, di conseguenza riscontrabili presso gli Istituti di Credito.

I flussi finanziari vengono gestiti secondo le seguenti modalità.

1) Pagamenti:

- la Direzione aziendale interessata o lo Store Performance Leader, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione o la causale del pagamento e quindi la congruità dell'importo, fornisce il benestare al pagamento al Servizio Amministrativo;
- il Servizio Amministrativo, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento, debitamente autorizzati secondo i poteri di firma vigenti;
- il Servizio Amministrativo, verifica le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, mentre la Direzione Finanza individua la banca con cui effettuare l'operazione. Il Servizio Amministrativo autorizza quindi l'inoltro formale delle lettere di bonifico alla banca e la Direzione Finanza controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti della Società, al fine di verificare l'inerenza e la correttezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo delle registrazioni delle operazioni di pagamento;

2) Pagamenti in contanti

- in via eccezionale e motivata, quando per modesti importi il pagamento non può essere effettuato se non in contanti, la Direzione Finanza, su specifica richiesta scritta del Responsabile della funzione richiedente, preleva l'importo richiesto dal fondo della piccola cassa a lei assegnata, fondo che comunque non può superare il tetto di 2.500€, consegnandolo, previa sottoscrizione di apposita

ricevuta, a detto Responsabile. Non appena effettuata la spesa, la funzione richiedente presenta alla Direzione Finanza i giustificativi delle spese effettuate così che possa essere verificata l'effettività del pagamento. In caso di prelievo, la Direzione Finanza provvede a ricostituire il fondo della piccola cassa, sempre entro il tetto di 2500€;

- presso i Negozi, sempre in via eccezionale e motivata, quando per modesti importi il pagamento non può essere effettuato se non in contanti, l'uscita di cassa viene autorizzata con doppia firma dello Store Performance Leader (o del permanente) e dal soggetto che ha effettuato materialmente l'uscita. E' fissata una bassa soglia di uscita, per il superamento della quale si rende necessaria l'autorizzazione scritta del Responsabile di Controllo di Gestione Regionale. Il Servizio Amministrativo verifica la corrispondenza dei giustificativi con le uscite di cassa e le prescritte autorizzazioni, segnalando alla Contabile di Negozio eventuali incongruenze;
- è assicurato il rispetto dei limiti di utilizzo del denaro contante di cui dall'art. 49 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

3) **Cambio moneta:**

Al fine di fornire le casse dell'area vendita del necessario cambio moneta, i Negozi inoltrano la richiesta di moneta direttamente all'Istituto Bancario di riferimento. Detto prelievo viene direttamente regolato in conto corrente e verificato dal Negozio stesso e dalla Direzione Finanza;

4) **Note spese:**

- in ordine alle note spese del personale dipendente, sono effettuati controlli formali, fiscali e di inerenza delle spese chieste a rimborso dai dipendenti e inoltrate (con i giustificativi) con visto di autorizzazione dalle singole Direzioni interessate (autorizzate dal Responsabile di riferimento). La Direzione Risorse Umane provvede quindi alla liquidazione della nota spese al dipendente tramite bonifico (il rimborso viene effettuato il cedolino), secondo le modalità precedentemente descritte. La tracciabilità e la verificabilità *ex post* delle richieste di rimborso e delle relative autorizzazioni è garantita da apposito sistema informatico;
- per il personale dipendente dei Negozi, ad esclusione dello Store Leader (per il quale l'autorizzazione viene data dal Direttore Regionale), le note spese vengono controllate ed autorizzate dal Responsabile di riferimento ; il rimborso viene effettuato direttamente in cedolino.

3.7 Incassi dei Punti Vendita

I flussi attivi della Società sono riconducibili principalmente agli incassi dei Punti Vendita; a tal proposito si specifica che il Servizio Amministrativo contabilizza le operazioni finanziarie in questione con procedura informatica automatizzata.

3.8 Gestione delle risorse finanziarie e rapporti intercompany

La gestione delle risorse finanziarie è disciplinata altresì da appositi contratti *intercompany*.

4. IL MODELLO DI LEROY MERLIN

4.1 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3/12/2009, il quale è stato successivamente modificato con delibere del 28/11/2011, del 15/11/2012, del 03/12/2013, del 26/06/2017, del 09/04/2018, del 17/11/2021 e del 14/07/2023 (versione attualmente vigente).

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di Leroy Merlin sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria (ed. giugno 2021).

Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le aree sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati nel Decreto;
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni societaria, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate. Inoltre, tramite autovalutazione a cura delle figure aziendali identificate nella fase precedente, è stato delineato il livello di rischio per le Attività Sensibili in relazione a ciascuna famiglia di reato applicabile;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare dei principi di comportamento e di prevenzione per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

4.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Leroy Merlin si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se Leroy Merlin non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree a rischio e sulle Attività Sensibili rispetto alla potenziale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Leroy Merlin e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

4.3 Codice Etico e Comitato Etico

Leroy Merlin ha altresì approvato un proprio Codice Etico, approvato in data 3/12/2009, aggiornato da ultimo in data 16/03/2023 (versione attualmente vigente).

Leroy Merlin formalizza nel Codice Etico gli standard etici adottati da Adeo e dalla sua controllante SIB, al fine di condividere con i collaboratori i valori, i principi, le regole di comportamento e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, così da costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali propri di un contesto civile maturo.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "etica aziendale" che Leroy Merlin riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l'attribuzione della responsabilità amministrativa in

capo alla Società.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

Ai fini dell'efficace applicazione del Codice Etico, Leroy Merlin si è dotata di un apposito organismo, il Comitato Etico, con il compito di diffondere il Codice Etico, i principi e le norme di comportamento in esso contenuti, curare la sua attuazione, valutare la conformità della condotta aziendale ai principi del Codice Etico.

Il Comitato Etico è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da componenti di provata probità, prestigio, indipendenza di giudizio.

Il Comitato Etico, inoltre, riceve, verifica e analizza le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, cura la comunicazione con il Segnalante e svolge tutte le attività necessarie per l'accertamento delle segnalazioni.

La Società ha attivato canali di segnalazione in coerenza con il Decreto Whistleblowing.

IL Comitato Etico riceve notizia delle segnalazioni tramite:

- apposito portale telematico di segnalazione disponibile in ambiente internet <https://app.whisppli.fr/LeroyMerlin-Italia>
- indirizzo di posta all'attenzione del Comitato Etico – **Leroy Merlin Italia S.r.l. – Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI) presso la Funzione Compliance.**
- Incontro diretto se richiesto dal Segnalante.

4.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

4.5 I reati rilevanti

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti le seguenti famiglie di reato⁹⁴:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146);
- Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies*);
- Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto),

nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte.

A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

- **Peculato** (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Costituito dalla condotta del Pubblico Ufficiale ovvero l'incaricato di Pubblico servizio che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, in ragione del suo ufficio.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

Costituito dalla condotta del Pubblico Ufficiale ovvero l'incaricato di Pubblico servizio il quale, approfittando dell'errore altrui, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati

⁹⁴ Nondimeno, le altre famiglie di reato e relative fattispecie di riferimento si reputano complessivamente presidiate dalle disposizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico.

a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

- **Truffa** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o

a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità. La punibilità è estesa anche al soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa (che diventa dunque soggetto attivo concorrente).

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-*bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, 323 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

La norma punisce il Pubblico Ufficiale ovvero l'incaricato di Pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle proprie funzioni, procura a sé o ad altri un indebito vantaggio patrimoniale arrecando un danno ad altri.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato si applica altresì a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità ovvero se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, siano posti in essere artifici o raggiri nell'esecuzione di contratti di fornitura ovvero nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto)

- **Documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinqües* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-*ter* del Decreto)

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* del Decreto)

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)

Costituita dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)

Costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

F) REATI SOCIETARI (art. 25-*ter* del Decreto)

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e di liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. E' punito anche colui il quale nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di Banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

G) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Costituito dalla condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e/o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

H) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

▪ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

▪ **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, 3° comma, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

▪ **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

▪ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

J) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

▪ **art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

▪ **art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

▪ **art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

▪ **art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di:

- produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

▪ **art. 171-octies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

K) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

L) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- attività di raccolta⁹⁵, trasporto⁹⁶, recupero⁹⁷, smaltimento⁹⁸, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione⁹⁹ (art. 256, comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)¹⁰⁰ (art. 256, comma 6, primo periodo).
- **Bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti¹⁰¹ ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.
 - **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
 - **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.
 - **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,

⁹⁵ Per “raccolta” si intende “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento” (art. 183, lett. o) D.Lgs. 152/2006).

⁹⁶ Per “trasporto”, in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

⁹⁷ Per “recupero” si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale” (art. 183, lett. t) D.Lgs. 152/2006).

⁹⁸ Per “smaltimento” si intende “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia” (art. 183, lett. z) D.Lgs. 152/2006).

⁹⁹ Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

¹⁰⁰ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

¹⁰¹ Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. Ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- **Sanzioni** (art. 279 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni¹⁰² in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive** (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549) – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- **Art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

¹⁰² Per “**emissione**” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per **valore limite di emissione** si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria” (art. 268, lett. g).

N) REATI TRANSNAZIONALI (Art. 10, L. 146/2006)

Si definisce **reato transnazionale** quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale - organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

▪ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

▪ **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, previsto (art. 377-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

O) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art.3 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al di fuori dai casi previsti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art.8 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

▪ **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art.10 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art.11 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Inoltre, le modifiche apportate dal d.lgs. 75/2020 comportano l'estensione dell'applicabilità del d.lgs. 231/2001 ai seguenti ulteriori Reati Presupposto qualora siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro:

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relativa a tali imposte, elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando (congiuntamente): a) l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000,00, b) l'ammontare complessivo sottratto all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare indicato in dichiarazione o comunque è superiore ad euro 2.000.000.

- **Omissa dichiarazione** (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 50.000.

- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Costituito dalla condotta di chi non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, ovvero crediti inesistenti, per un importo superiore ad euro 50.000.

P) REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)**

Costituito dalla condotta di chi a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti in materia di attraversamento della linea doganale; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando rifiuti o non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza delle merci stesse.

- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)**

Costituito dalla condotta di chi a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle a una delle dogane nazionali più vicine al confine; b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. E', altresì, punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)**

È punito il capitano della nave che: a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarca o

trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalle prescrizioni in materia di attraversamento della linea doganale, salvi i casi di forza maggiore; c) trasporta, senza il manifesto doganale, merci estere con nave di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, nei casi in cui tale manifesto è prescritto; d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a 50 tonnellate, salvo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di imbarco di provviste di bordo. È altresì punito chiunque nasconde merci estere nella nave allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)**

È punito il comandante di aeromobile che: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto doganale, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle autorità competenti. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. È altresì punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)**

È punito chiunque nei territori extra-doganali costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)**

È punito chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)**

È punito il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);**

È punito chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);**

È punito chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali destinate all'esportazione

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)**

È punito chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)**

È punito chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)**

Sono puniti coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano un'associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis del D.P.R. 43/1973, nonché chi partecipa all'associazione stessa.

- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)**

È punito chiunque, fuori dei casi sopra citati, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede per ciascuna Attività Sensibile dei principi di comportamento e di prevenzione che troveranno attuazione nelle procedure operative aziendali.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

4.6 Destinatari del Modello

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in *joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business), oppure legati alla Società da contratti di appalto o di somministrazione.

La categoria di cui alla lettera a) comprende, oltre agli Amministratori, anche i Direttori dei Servizi Interni e i Responsabili di funzione il cui ruolo in azienda risponda alle caratteristiche ivi indicate. Vi rientrano, altresì, gli Store Leader.

Sono destinatari di cui alla lettera b), invece, i primi riporti dei soggetti indicati alla lettera a) e i Responsabili di funzione che non rivestono un ruolo che risponda alle caratteristiche indicate alla lettera a).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

L'OdV ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'OdV, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

5.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

Leroy Merlin ha optato per una **composizione plurisoggettiva e collegiale dell'Organismo di Vigilanza**, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina.

L'Organismo di Vigilanza di Leroy Merlin è composto da **3 membri** rieleggibili, di cui 1 interno e 2 esterni alla Società; uno dei membri esterni è nominato Presidente dell'OdV dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza debbono soddisfare i **requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia**, necessari per l'assunzione della carica, per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. La selezione dei membri è effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

L'incarico, quando formalmente accettato dai soggetti nominati, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

Costituiscono cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ricoprire incarichi operativi in Leroy Merlin;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- trovarsi in qualsiasi altra palese o potenziale situazione di conflitto d'interesse.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- per il componente appartenente al personale della Società, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto di lavoro con la Società o della funzione in virtù della quale è stato nominato membro dell'OdV.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

5.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del presente Modello, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le aree di rischio della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle aree di rischio;
- ove necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni agli Organismi di Vigilanza delle società appartenenti ad Adeo;
- proporre l'adozione di sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 7;
- effettuare verifiche periodiche sul Modello e proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- coordinare, in unione con la funzione aziendale competente, la definizione di programmi di formazione del personale;
- redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi dell'attività svolta dall'OdV.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, garantendo la necessaria riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i preventivi di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, salvo obbligo di rendicontazione delle spese effettuate al primo Consiglio di Amministrazione utile.

5.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

In particolare, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione in merito a:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- il funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;

- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il rendiconto delle spese sostenute.

I responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare:

- lo stato di attuazione dei principi di comportamento e di prevenzione generali e specifici;
- lo stato di attuazione dei principi di comportamento e di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
- eventuali azioni e/o interventi di qualsiasi Pubblica Autorità e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche ai principi di comportamento e di prevenzione.

Le Direzioni competenti sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie descritte al paragrafo 3.

L'OdV deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti:

- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o dei principi di comportamento e di prevenzione stabiliti per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'OdV avvengono tramite il seguente canale di segnalazione:

- indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza odv@leroymerlin.it; indirizzo di posta all'attenzione dell'**Organismo di Vigilanza – Leroy Merlin Italia S.r.l. – Strada 8 Palazzo N, 20089 Rozzano (MI) presso la Funzione Compliance.**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

L'Organismo riceve inoltre, tramite il Comitato Etico, le segnalazioni di violazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 sui canali di segnalazione appositamente previsti in coerenza con il Decreto Whistleblowing.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'OdV e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing. La Società si riserva ogni azione contro chiunque:

- a. violi le misure di tutela del segnalante, e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- b. effettui segnalazioni infondate con dolo, ad esempio per calunniare e/o diffamare un altro collaboratore o con colpa grave.

6. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ

Qualora la Società riceva da parte di altre società di Adeo servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società che presta il servizio in favore della Società non sia dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio modello, la società che presta il servizio si impegna ad attenersi alle disposizioni previste nel Modello della Società al fine di prevenire la commissione dei reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Qualora la Società **presti in favore di altre società di Adeo** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società beneficiaria del servizio.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della Società di rispettare nello svolgimento del servizio prestato il Codice Etico e quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società si impegna ad attenersi alle disposizioni previste nel Modello della Società al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rilevano infondate.

7.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, *part-time*, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenzi previsti dalla legge.

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.6, l'Organismo di Vigilanza, sentiti i responsabili delle Direzioni e funzioni competenti e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta il Consiglio di Amministrazione, il quale, sentiti i responsabili delle Direzioni e Funzioni competenti ed il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente.

8. FORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Risorse Umane, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, con la conseguente formazione di carattere generale e speciale dei Destinatari, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle aree a rischio indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

